



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev. 4
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/03/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 75 del 28/11/2011

Modificato con deliberazione di C.C. n. 74 del 22/12/2015

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 74 del 22/12/2015

In vigore dal 15/01/2016

Firmato

Il Presidente

Umberto Torraca

Firmato

Il Vicesegretario Generale

Francesco Longoni

INDICE DEL REGOLAMENTO**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
- Art. 6 – Determinazione della misura degli interessi

TITOLO II**GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 7 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 10 - Attività di verifica e controllo
- Art. 11 - Rapporti con i cittadini
- Art. 12- Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente e conciliazione giudiziale
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 – Tutela giudiziaria
- Art. 17 - Autotutela

TITOLO III**RISCOSSIONE**

- Art. 18 – Forme di versamento diretto delle entrate
- Art. 19 – Forme di riscossione coattiva
- Art. 20 – Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare
- Art. 21 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 22- Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 – Divieto di compensazione

TITOLO IV**NORME FINALI**

- Art. - 25 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto e finalità Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti del comune, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2**Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle

derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione del principio della "riserva di legge" di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti

3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3**Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi a cura del Dirigente del Settore Finanziario al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione del competente organo entro i termini di approvazione del bilancio, in modo tale che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi prefissati dalla Giunta.
4. Al fine di predisporre l'atto deliberativo complessivo per la determinazione di aliquote, canoni e tariffe entro il 20/09 i dirigenti competenti devono inviare comunicazione al dirigente del settore finanziario;

5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza della deliberazione di cui al comma 3 del presente articolo si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere agevolate o esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti.
4. Su richiesta del contribuente che dichiari sotto la propria responsabilità di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal responsabile della risorsa di entrata, con atto direttoriale e/o del funzionario responsabile dell'entrata, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di entrata, tributo, interessi e

sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali. La dilazione del pagamento non potrà, di norma, superare le ventiquattro rate mensili e la rata non potrà essere inferiore ad euro 25,00. Dilazioni superiori alle ventiquattro rate potranno essere concesse solo in casi eccezionali e con provvedimento del Direttore di settore. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a. essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b. ha maturato debiti verso il Comune di qualsiasi natura che, alla data di presentazione della domanda di dilazione, risultano scaduti e non pagati.
6. Per dilazioni superiori a € 1.000,00 per le entrate extra-tributarie ed a € 5.000,00 per quelle tributarie, il provvedimento di dilazione dovrà essere firmato, o comunque vidimato, dal Direttore del settore competente.
7. Ogni Direzione potrà, con specifica direttiva, disciplinare ulteriormente le modalità applicative per la concessione di dilazioni in base alla singola entrata.

Art. 6

Determinazione della misura degli interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai fini degli accertamenti tributari nonché dei rimborsi si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti sopra citati si riferiscono;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52, del D. Lgs. 15-12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi artt. 24, 25, 26, 28 della L. 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e

successive modificazioni ed integrazioni o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. la gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Art. 8

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente le entrate tributarie di propria competenza. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario responsabile in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile e/o il suo delegato cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;

- e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione specifica;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Il direttore competente invia alla Giunta Comunale apposita relazione sull'andamento delle entrate qualora sussistano condizioni problematiche relativamente agli equilibri economico – finanziario.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i dirigenti dei settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. I dirigenti dei settori devono inviare alla Giunta Comunale relazione semestrale sull'andamento delle entrate.

Art. 10

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata

provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
5. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

Art. 11

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti dell'Amministrazione comunale e per essa del Responsabile delle entrate con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Gli uffici competenti e l'Ufficio Pubbliche Relazioni devono fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate ed ai relativi procedimenti.

Art. 12

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. L'attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del funzionario responsabile all'uopo incaricato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 13

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica) determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione

contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente e coordina i responsabili delle entrate.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
5. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 14

Accertamento con adesione del contribuente e conciliazione giudiziale

1. Dall'anno di imposta 1999 è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale sulla base della disciplina contenuta nel D. Lgs. 218 del 19/06/1997 e successive modificazioni e integrazioni con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del presente regolamento.
2. Il procedimento di adesione da parte dell'ufficio si sviluppa attraverso l'invio al contribuente di apposito invito redatto ai sensi del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza in carta libera di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 15

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario

responsabile di cui agli artt. 8 e 9 o dal concessionario.

Art. 16

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni il funzionario responsabile del servizio tributi o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 17

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento motivato del direttore responsabile del settore , e/o dove previsto, il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, può 'annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio di cui sopra l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo derivante da inutili carichi di lavoro; e) effettiva possibilità di riscossione (fallimenti, etc.).
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 18

Forme di versamento diretto delle entrate

1. Il versamento volontario delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, parte II e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 19

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14-4-1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29-9-1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28-01-1988, n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 la sottoscrizione dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14-4-1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28-01-1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 20

Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

1. Si stabilisce in € 3,00 il minimo per non versare ICI e IMU da parte del soggetto passivo.
2. E' altresì stabilito in € 12,00 il limite minimo per:
 - a) effettuare rimborsi (tributo);
 - b) emettere avvisi di accertamento (tributo);

c) versare i tributi locali, tranne che per quanto previsto per I.C.I. e IMU al comma 1 del presente articolo;

d) recuperare il tributo in via coattiva (con ruolo o ingiunzione).

Art. 21

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del dirigente del servizio interessato, previa verifica del dirigente del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Art. 22

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il dirigente del settore interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel rendiconto.

Art. 23

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal direttore del settore competente o quando previsto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il dirigente del settore può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 24

Divieto di compensazione

1. E' fatto divieto per il contribuente di compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, salvo espresso provvedimento del funzionario responsabile del tributo, con il quale vengono liquidate le somme a debito e gli interessi maturati ad una data certa.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.